

# GRUPPO LUBECARE

## GARANZIA 5 ANNI

**IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE UN ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (POLIZZA N. VEDI COUPON), IL CUI TESTO INTEGRALE È DEPOSITATO PRESSO LA SEDE LEGALE DI LUBE INDUSTRIES SRL CON SEDE A TREIA (MC), OVE L'ASSICURATO POTRÀ RICHIEDERNE COPIA SU SUPPORTO CARTACEO OVVERO DIGITALE.**

### GLOSSARIO

**APPLICAZIONE:** documento attestante la posizione amministrativa di ciascun Assicurato con riferimento al codice alfanumerico e alla durata della copertura;

**ASSICURATO:** il cliente che ha acquistato una cucina risultante dal catalogo vendite di LUBE INDUSTRIES SRL, direttamente da questa o tramite Venditori della Contraente;

**ASSICURAZIONE:** il contratto di assicurazione;

**ASSISTENZA:** l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro;

**CENTRALE OPERATIVA:** la struttura dell'Impresa in funzione tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24, che organizza ed eroga le prestazioni di assistenza, previste in polizza, richieste dell'Assicurato;

**CONTRAENTE:** il soggetto che sottoscrive il presente contratto ovvero sia, nel caso concreto, LUBE INDUSTRIES SRL - Sede legale Via Dell'Industria 4 - Treia (MC);

**FRANCHIGIA:** la somma che, per ogni sinistro, viene dedotta dall'ammontare dell'indennizzo e che resta a carico dell'Assicurato - se prevista in polizza;

**IMPRESA:** Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale a Borgaro Torinese (TO) in via Lanzo n. 29 e Direzione Generale ad Agrate Brianza (MB) Viale Colleoni, 21;

**INDENNIZZO:** la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro causato da evento coperto dalle garanzie di polizza;

**INTERMEDIARIO:** Plas S.r.l. con sede a Saronno in piazza De Gasperi n. 24;

**ITALIA:** il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;

**MASSIMALE:** l'importo massimo che l'Impresa corrisponderà all'Assicurato in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza;

**MOBILE:** s'intende unicamente il mobile cucina prodotto da LUBE INDUSTRIES SRL, ossia i mobili contenitori destinati a contenere e/o supportare gli elettrodomestici, i fuochi, i lavelli, i rubinetti, nonché a servire a diretto supporto delle funzioni di cucina (contenitori per le stoviglie, posateria, pentole, strumenti di cucina, provviste, etc..), con esclusione delle parti meccaniche e/o elettroniche a servizio (cerniere, motorizzazioni, etc.);

**POLIZZA:** il documento che prova l'assicurazione;

**PREMIO:** la somma dovuta dal Contraente all'Impresa quale corrispettivo per l'attivazione della garanzia assicurativa;

**RESIDENZA:** il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sua dimora abituale;

**RISCHIO:** probabilità che si verifichi l'evento dannoso oggetto di copertura assicurativa;

**SCHEDA DI POLIZZA/MODULO DI POLIZZA:** il documento sottoscritto dal Contraente attestante l'intervenuta stipulazione del contratto di assicurazione;

**SCOPERTO:** la parte dell'ammontare del danno espresso in percentuale che, per ogni sinistro, resta a carico dell'Assicurato;

**SINISTRO:** il verificarsi dell'evento dannoso per cui è prestata l'Assicurazione;

**DANNO ESTETICO:** il danno estetico si riferisce al pregiudizio o alla lesione che colpisce l'aspetto visivo o estetico di un oggetto che alterano l'aspetto originale e influiscono sulla bellezza o sull'attrattiva dell'oggetto;

**TERZO:** non rivestono la qualifica di Terzi:

a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualunque altro affine o parente con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia;

b) i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;

**VENDITORE:** il rivenditore o il soggetto autorizzato da LUBE INDUSTRIES SRL per la commercializzazione e/o la distribuzione dei mobili da quest'ultima prodotti.

## **RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.

L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall'Impresa per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato.

## **ESCLUSIONI GENERALI**

L'assicurazione non comprende:

- i danni e tutte le prestazioni riconducibili alla garanzia legale che il venditore deve prestare *ex lege* nel biennio successivo alla vendita del Mobile (vedi Glossario per la definizione);
- i danni estetici occorsi al Mobile causati con dolo e/o colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato e/o dei soggetti ai quali il Mobile è affidato: pregiudizio o lesione che colpisce l'aspetto visivo o estetico di un oggetto che alterano l'aspetto originale e influiscono sulla bellezza o sull'attrattiva dell'oggetto;
- i danni provocati o agevolati da dolo e/o colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato e/o dei soggetti ai quali il mobile è affidato a qualunque titolo, anche temporaneamente;
- i danni verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, calamità naturali, eventi atmosferici, atti vandalici e/o dolosi, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari nonché sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- i danni derivanti da abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni da parte dell'Assicurato;
- negligenza dell'Assicurato;
- tutte le prestazioni di manutenzione straordinaria, ovverosia che comportino interventi il cui costo risulti superiore al valore del Mobile;

Sono, altresì, esclusi dalle coperture offerte dal presente contratto:

- tutti gli elettrodomestici anche se installati ad incasso nel mobile;
- i rubinetti, i lavelli, i piani in marmo non direttamente prodotti da LUBE INDUSTRIES SRL e identificati dal marchio di quest'ultima;
- tutti gli accessori quali ad esempio mensole, cestini, sedie, attaccapanni, specchi;
- tutti gli eventi su beni diversi da quelli oggetto della copertura (vedi la definizione "Mobile" nel Glossario di polizza).

L'assicurazione non comprende i danni conseguenti a un errato imballaggio e/o carico e/o scarico e/o trasporto e/o montaggio del Mobile, così come quelli derivanti da un utilizzo del Mobile diverso dalle finalità alle quali è destinato o comunque in senso difforme rispetto alle prescrizioni del costruttore.

L'Impresa non risponde delle spese sostenute dall'Assicurato senza le preventive autorizzazioni da parte della Centrale Operativa.

Per qualsiasi richiesta d'informazione, l'Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Centrale Operativa, restando inteso che il Contraente è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell'assicurazione.

La Centrale Operativa non è responsabile per ritardi o impedimenti che possono insorgere durante l'esecuzione delle prestazioni di assistenza in caso d'interventi delle Autorità locali che vietino l'intervento, ovvero dovuti a cause di forza maggiore. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, si applicano le disposizioni di legge.

## **ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'assicurazione opera esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

## **RIMBORSO PER LE PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE**

L'Impresa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della prestazione d'assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.

## **MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI**

In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per negligenza di questi, l'Impresa non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto.

## **DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE PER GLI ASSICURATI**

La durata delle Applicazioni decorre dalle ore 24 del giorno di avvenuta copertura - così come comunicata dal Contraente all'Impresa - e termina alle ore 24 del quinto anno successivo, con espressa esclusione di qualsiasi tacito rinnovo.

## **OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

L'Impresa si obbliga a garantire, secondo le modalità ed i limiti di seguito precisati, l'invio di artigiani per gli interventi oggetto di copertura. L'assistenza è materialmente erogata dalla Centrale Operativa dell'Impresa che è disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

I massimali indicati relativamente alle singole garanzie si intendono comprensivi di IVA.

L'Impresa mette ad immediata disposizione dell'Assicurato, mediante la propria Centrale Operativa, le prestazioni oggetto del presente contratto di assicurazione ogni qualvolta lo stesso ne faccia richiesta, fermo restando eventuali tempi di attesa dovuti al reperimento di materiale necessario alla risoluzione del problema.

Qualora l'Assicurato abbia necessità di usufruire di una delle prestazioni fornite dal presente contratto

di assicurazione, dovrà contattare la Centrale Operativa comunicando i propri dati e il tipo di assistenza che necessita, nonché il nominativo e i dati societari del Rivenditore dal quale ha acquistato il mobile oggetto di copertura. La Centrale Operativa si avvarrà della Rete di artigiani messa a disposizione da LUBE INDUSTRIES SRL, cioè i Rivenditori che hanno venduto il mobile (previo accordo scritto tra le parti sugli aspetti economici e quelli legati all'operatività).

La prestazione viene erogata tramite Pagamento Diretto delle spese previste dalla polizza. Il Cliente dovrà pagare solo l'eventuale eccedenza del massimale previsto dalla polizza.

Resta inteso che, nel caso in cui la Centrale Operativa non dovesse essere in grado di garantire l'esecuzione della prestazione prevista, l'Assicurato, previo assenso della Centrale Operativa, avrà facoltà di provvedere in autonomia alla risoluzione del problema. Ogni eventuale conseguente richiesta di rimborso andrà inoltrata all'Impresa che provvederà, fermo il massimale previsto, a rimborsare l'Assicurato.

## **GARANZIE PRESTATE**

### ***Invio di un falegname per l'intervento di ripristino***

Qualora l'Assicurato necessiti di un falegname per interventi di ripristino della funzionalità della struttura del Mobile oggetto di copertura a seguito di guasto o rottura accidentale o per interventi di carattere estetico, la Centrale Operativa invierà un falegname per la relativa riparazione.

## **Esclusioni:**

- interventi di carattere estetico e/o ornamentale (ad esempio graffi, ammaccature, macchie, carteggiature, rientranze, depressioni, fori etc..) conseguenti a dolo o colpa grave;
- vizi e/o alterazioni e/o modifica della pigmentazione e/o del colore del Mobile o di parte di esso;
- tarlatura del legno e fenomeni conseguenti a umidità e stillicidio;
- qualsiasi tipo di elettrodomestico;
- meccanismi elettrici/elettronici;
- danni da incuria, dolo dell'Assicurato, negligenza dell'Assicurato e/o persone non terze così come definite nel glossario;
- danni causati da animali domestici.

## **OBBLIGHI DELL'ASSICURATO**

L'Assicurato per ottenere assistenza, deve obbligatoriamente contattare la Centrale Operativa alla quale dovrà comunicare le sue generalità e l'indirizzo di residenza o recapito temporaneo (località, via, telefono e simili), il tipo di intervento richiesto, nonché i dati del Rivenditore o del soggetto autorizzato che ha venduto il bene.

L'Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate.

Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, abbia autorizzato l'Assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Centrale Operativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall'Assicurato.

In caso di necessità o di richiesta di prestazione, l'Assicurato dovrà chiamare la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito e, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa.

Si rammenta che il diritto all'indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall'ultima richiesta scritta pervenuta all'Impresa in merito al sinistro (art. 2952 Codice Civile).